

**Regolamento
di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Ancona**

I N D I C E

- Art. 1 – Prestazioni sociali agevolate**
- Art. 2 – Definizioni – rinvio**
- Art. 3 – Ambito di applicazione**
- Art. 4 - Validità della Attestazione ISEE**
- Art. 5 – ISEE corrente**
- Art. 6 – Effetti di una nuova Attestazione ISEE**
- Art. 7 – Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE**
- Art. 8 - Accertamento amministrativo dello stato di abbandono e di estraneità**
- Art. 9 - Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE**
- Art. 10 - Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'assistito del figlio non convivente**
- Art. 11 - Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del genitore non coniugato non convivente**
- Art. 12 – Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle domande**
- Art. 13 - Controlli**
- Art. 14 – Procedimento e modalità dei controlli**
- Art. 15 – Sanzioni**
- Art. 16 – Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate**
- Art. 17 – Banca dati ISEE prestazioni sociali agevolate**
- Art. 18 – Norme transitorie e finali**

6

Art. 1 – Prestazioni sociali agevolate

1. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo della medesima, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
2. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (di seguito anche "prestazioni") a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
3. Il Comune adotta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 (di seguito "DPCM") nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 07/11/2014 - quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 2 - Definizioni – rinvio

1. Ai fini del presente Regolamento, si richiamano le definizioni contenute nel DPCM.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. La Giunta comunale - con proprio atto - Individua i singoli servizi e/o interventi aventi carattere di prestazione sociale agevolata e definisce le modalità di applicazione dell'ISEE quale requisito di accesso alle prestazioni e/o strumento di compartecipazione al costo o di determinazione della misura del beneficio; fatti salvi i casi di norme sovraordinate rispetto a norme comunali che prevedano la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica con riferimento al valore ISEE.
2. La Giunta procede inoltre - con l'atto di cui sopra - a rendere coerenti tra loro, in riferimento alla tipologia dei servizi del Comune, i criteri per l'accesso e/o la compartecipazione al costo dei servizi in modo che l'erogazione delle prestazioni avvenga nell'ambito di una visione unitaria delle attività.
3. In sede di prima attuazione, la Giunta comunale approva le soglie ed i livelli di compartecipazione di cui al precedente comma, previa valutazione dell'impatto sociale e di bilancio delle nuove norme di cui al DPCM. La decorrenza delle nuove soglie e livelli di compartecipazione viene stabilita contestualmente alla loro approvazione. Fino a decorrenza delle nuove soglie e livelli di compartecipazione, rimangono validi quelli attualmente in vigore, con riferimento ai servizi e alle prestazioni già assoggettati all'ISEE.

Art. 4 – Validità della Attestazione ISEE

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, l'Attestazione ISEE deve essere in corso di validità e, come previsto dall'art. 10, comma 1 del D.P.C.M. 159/2013, la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Qualora alla scadenza di validità dell'ISEE la prestazione per la quale l'Attestazione era stata presentata sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare una nuova Attestazione ISEE, fatta salva la facoltà della Giunta di stabilire diverse scadenze.
3. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono il calendario scolastico e/o educativo, restano

confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

Art. 5 – ISEE corrente

1. È facoltà del beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del DPCM, presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

2. Ai fini della rideterminazione della nuova agevolazione, l'ISEE/DSU corrente può essere accettato in qualsiasi momento con effetti a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di rideterminazione.

Art. 6 - Effetti di una nuova Attestazione ISEE

1. A norma dell'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova Attestazione ISEE al fine di far rilevare mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova Attestazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una Attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni economiche, gli effetti della nuova Attestazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Art. 7 – Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE

1. Nel caso di prestazioni sociali agevolate per le quali è previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlati all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare l'Attestazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

Art. 8 – Accertamento amministrativo dello stato di abbandono e di estraneità

1. L'accertamento da parte della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali dello stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, comma 3, lett. e) del DPCM), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lett. b), punto 2) del DPCM) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, comma 1, lett. e) del DPCM) viene effettuato come di seguito:

a) l'interessato deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 nella quale presenta elementi concreti per la verifica effettiva dello stato di abbandono o estraneità, allegando documentazione idonea a dimostrare compiutamente tale condizione;

b) a fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente procede alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'Attestazione;

c) il Dirigente, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia municipale, della Guardia di Finanza e/o dell'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento accerta lo stato di abbandono o estraneità, ovvero dichiara la non sussistenza dello stato di

abbandono o estraneità, ovvero esplicita l'impossibilità a dichiarare la sussistenza dello stato di abbandono o estraneità. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, si procederà d'ufficio all'invio della segnalazione alla competente Autorità Giudiziarla.

2. I provvedimenti dirigenziali di cui al presente articolo vengono accettati dal CAF quale documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 9 - Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del DPCM, si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE qualora sussista *abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali*. Tale abbandono si considera accertato quando sussistono:

- provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (es.: sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
- documentazione agli atti del servizio sociale professionale che accerti lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
- situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte della competente autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

Art. 10 - Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'assistito del figlio non convivente

1. Affinché la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), n. 2) del DPCM, l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'assistito del figlio non convivente, si stabiliscono i seguenti criteri:

- qualora venga accertata dai servizi sociali, direttamente, mediante la propria attività o il competente servizio di Polizia municipale, la non sussistenza di alcuna attività che coinvolga il figlio non convivente nei confronti del genitore assistito, documentata tramite gli strumenti tecnici del servizio sociale professionale;
- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 445/2000 del dichiarante la DSU/ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, presenti elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio non convivente;
- qualora non sussistano, verificati direttamente dall'Ufficio procedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nel quali assistito e figlio non convivente risultino coparti dell'atto trascritto;
- qualora non sussistano, accertato in qualsivoglia modalità dall'Ufficio procedente, conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione di denaro tra assistito e figlio non convivente.

Art. 11 - Criteri per attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del genitore non coniugato non convivente

1. Affinché la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare, ai sensi dell'art. 7,

comma 1, lett. e), l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del figlio minorenni del genitore non coniugato non convivente, si stabiliscono i seguenti criteri:

- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 445/2000 del dichiarante la DSU/ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, presenti elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici con l'altro genitore non coniugato non convivente;
- qualora venga accertata dai servizi sociali, tramite il competente servizio di Polizia Municipale, l'effettiva irreperibilità del genitore non coniugato non convivente presso il domicilio del nucleo familiare del figlio;
- qualora non sussistano, verificati direttamente dall'Ufficio precedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali i genitori non coniugati non conviventi risultino coperti dell'atto trascritto;
- qualora non sussistano, con accertamenti effettuati in qualsivoglia modalità dall'Ufficio precedente, conti correnti o depositi di titoli o di altre forme di gestione del denaro tra genitori non coniugati non conviventi.

Art. 12 – Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle domande

1. L'ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n. 47 del 27/03/2012).
2. Ai fini della presentazione delle domande di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il valore ISEE e gli altri dati dell'Attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dai competenti Uffici comunali, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, il richiedente può comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ufficio competente all'Istruttoria acquisisce successivamente l'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art. 13 - Controlli

1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le Attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM.
2. Il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM.
3. L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.
4. Il Comune attiva tre tipologie di controlli:
 - a) controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato: tale controllo dovrà essere effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura dell'Ufficio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'Attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità sui dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;
 - b) controllo preventivo delle Attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità: nel caso in cui il richiedente presenti un'Attestazione ISEE per la quale l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, sarà facoltà dell'Ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza;
 - c) controllo a campione in via successiva all'erogazione della prestazione: la misura dei controlli a campione è definita annualmente dal Dirigente competente che stabilisce altresì i criteri per la formazione del campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa

di controllo. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati agli Uffici, della rilevanza economica per l'Amministrazione comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

Art. 14 – Procedimento e modalità dei controlli

1. La Attestazione ISEE presentata al fini dell'erogazione delle prestazioni deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.
2. I controlli possono avvenire:
 - mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione comunale ha accesso;
 - mediante richiesta al Corpo di Polizia Municipale di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia;
 - mediante stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza.
3. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU, le Attestazioni ISEE e le domande presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui all'art. 13, comma 4, punti a) e b) o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità richiedendo chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova Attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.
4. In caso di attivazione del procedimento di controllo di cui all'art. 13, comma 4, punto c) viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e/o documentazione per fornire esaurienti motivazioni.
5. Per l'effettuazione dei controlli, gli Uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali.
6. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
7. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del Responsabile del procedimento, è comunque attribuito al Dirigente un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri Uffici.

Art. 15 - Sanzioni

1. Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità minima, il dichiarante decade dal beneficio relativo alla agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.
2. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Art. 16 – Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. Il Comune si riserva di attivare, ai fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente Regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
4. Gli Uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

Art. 17 – Banca dati ISEE prestazioni sociali agevolate

1. Gli Uffici che erogano prestazioni sociali agevolate alimentano la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 08/03/2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE" secondo le modalità definite all'art. 3 del Decreto Ministeriale 16/12/2014, n. 206.
2. La banca dati sarà condivisa dagli Uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli Uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una Attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
4. Tale banca dati è istituita inoltre con l'obiettivo di alimentare la Banca Dati delle Prestazioni Sociali agevolate di cui al decreto direttoriale INPS del 10/04/2015 n. 8.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente in contrasto o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento.